

CCXXII.

TORNATA DEL 12 MAGGIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Omaggi — Presentazione di cinque progetti di legge — Discussione sul fatto relativo alla perquisizione seguita nella casa del Senatore Principe di S. Elia — Discorso del Senatore Siotto Pintor contro le conclusioni della Commissione e suo ordine del giorno motivato — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia — Approvazione dell'art. 15 ultimo del progetto — Dichiarazioni del Senatore Imperiali — Discussione sul progetto di legge per la sanatoria di matrimoni contratti da cittadini delle provincie meridionali senza gli atti civili — Emendamento all' art. 1 del Senatore Vigliani, accettato e modificato dal Senatore Vacca e dal Ministro di grazia e giustizia — Adozione dell'art. 1 colle modificazioni proposte e dell'art. 2, non che dell'art. 3 coll'emendamento del Ministro di grazia e giustizia — votazione dei due suddetti progetti — Continuazione della sospesa discussione dell'affare del Senatore di S. Elia — Discorso del Senatore Cadorna contro le conclusioni della Commissione — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, di Grazia e Giustizia e più tardi intervengono pure i Ministri della Marina, dell' Interno, di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore segretario Arnulfo dà lettura del processo verbale dell' ultima tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di un sunto di petizioni Il Senatore segretario D'Adda legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI

N. 3262. La Giunta Municipale di Bosa (Cagliari.)

N. 3263. La Giunta Municipale di Macomer (Cagliari.)

N. 3264. La Giunta Municipale di Montresta (Cagliari.)

Porgono al Senato motivate istanze con apposita deliberazione acciò venga sollecitamente approvato il progetto di legge relativo alla costruzione di un porto nella rada di Bosa.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Trapani di due esemplari degli *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione ordinaria 1862.*

Il presidente della Cassa di risparmio di Torino, di N. 20 esemplari del *Riassunto delle operazioni di essa Cassa per lo scorso esercizio 1862.*

Il signor Ernesto D'Amico, ispettore capo dei telegrafi, di N. 200 copie di un suo *Ragionamento sulla telegrafia italiana.*

Il signor Camillo Verdi da Genova, de' suoi *Cenni sugli impiegati civili e sulle loro pensioni di riposo.*

DISCUSSIONE SUL FATTO DELLA
PERQUISIZIONE NELLA CASA DEL SENATORE
DI S. ELIA.

Presidente. L'ordine del giorno chiamerebbe in 1.º luogo il seguito della discussione e la votazione del progetto di legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia.

Ma siccome il Senato non sarebbe ancora rigorosamente in numero, se non vi è osservazione in contrario crederei più opportuno che si intraprendesse fin d'ora la discussione sul fatto relativo alla perquisizione nella casa del principe di Sant'Elia, e tosto che il Senato sarà in numero si sospenderà questa per continuare quella sul progetto di legge per lo affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia, e successivamente aprirla sull'altro progetto di legge, posto pure all'ordine del giorno, riguardante la sanatoria di matrimoni contratti [da cittadini delle provincie meridionali senza gli atti civili, e

quindi rimanendo tempo si riprenderebbe la discussione sull'affare relativo al principe di Sant'Elia.

Se non vi è osservazione in contrario, io pregherò i Signori membri della Commissione che si occupò dell'affare del principe di Sant'Elia a prendere i loro posti al banco della Commissione.

(I membri della Commissione summentovata pigliano posto al banco ad essi destinato.)

PRESENTAZIONE DI 5 PROGETTI DI LEGGE.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato vari progetti di legge che furono già votati dalla Camera elettiva, relativi:

Il 1. Alla costruzione di carrozze postali;

Il 2. All'autorizzazione di spese straordinarie sui bilanci del 63, 64 e 65 per l'eseguimento di opere pubbliche;

Il 3. A spese straordinarie concernenti il servizio di ponti, arce e strade sui bilanci 62, 63, 64 e 65.

Il 4. Al concorso dello Stato nella costruzione di strade nelle provincie di Benevento e della Calabria Citeriore.

Il 5. Finalmente al consolidamento, ristauo e trasporto di un piroscalo dal Lago Maggiore a quello di Garda.

Tutti questi progetti poi si riferiscono a somme che già furono stanziare nel bilancio del 1863.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

Non essendovi stata osservazione in contrario, dichiaro aperta la discussione sopra l'affare del principe di Sant'Elia.

Rammenta il Senato che la Commissione prese due conclusioni a cui aggiunge una raccomandazione.

Le conclusioni della Commissione sono in questi termini:

« 1. Perchè non sia proceduto ad ulteriori atti contro la persona del detto Senatore, senza previa partecipazione del Senato. »

« 2. Perchè le Autorità giudiziarie siano avvertite che in qualunque caso loro occorra di procedere ad atti d'istruzione penale per reati ascritti ad un Senatore, ne debbano dare pronto avviso al Presidente del Senato ed attenderne gli ordini, prima di procedere ad atti che eccedano l'accertamento del reato in genere e non siano di natura urgente. »

Dopo queste due conclusioni formali, la Commissione fa una raccomandazione, e questa sarebbe perchè il Senato si voglia occupare particolarmente della formazione di un regolamento giudiziario suo proprio.

Il primo fra i Senatori iscritti per parlare in questa

discussione sarebbe il Senatore Cadorna; siccome esso non è presente, do la parola al Senatore Stotto-Pintor che fu iscritto immediatamente dopo.

Senatore Stotto-Pintor. Signori Senatori. In una questione abbastanza seria che tocca così da vicino, non dico io già la prerogativa dei membri del Senato del Regno, ma la più sacra, la più preziosa di tutte le libertà cittadine, l'inviolabilità del domicilio, vogliate tollerare per poco che parli ancor io la mia parola.

La relazione della Commissione, dettata con quella maestria che sa e suole in tutte cose adoperare l'abile giurisperito e collega nostro Senatore Vigliani, dà pure appiccico a ragionevole censura. Eccovene il suto con poche parole.

La prerogativa del Senatore è personale. Nessuno ha il diritto di giudicarlo, tranne il Senato. Ma non si può mettergli le mani addosso, senza il beneplacito del Senato, quando non sia caso di presente, o come usano dire con strana metafora, di *flagrante reato*. Così nell'articolo 37 dello Statuto del Regno. Lecita dunque la perquisizione domiciliare per trovarvi il corpo del reato. Chi dovrà farla? Qualunque giudice, se non si faccia inchiesta penale contro il Senatore, ciò arguendosi chiaramente dalla disposizione generale degli articoli 28 e 56 del Codice di procedura pubblicato nel 1859. Che se il Senatore stesso sia indiziato o imputato, la ricerca dee farsi dal giudice istruttore proprio del Senatore, per virtù dell'art. 142. Ma questa è norma dei casi ordinarii. In tutti gli altri casi, dove si consideri che la legge comune di procedura autorizza alle perquisizioni anche gli ufficiali di polizia giudiziaria, non si può negare che quasi per tacita delegazione del Senato vi possa procedere il giudice istruttore ordinario. Fu caso straordinario, urgente quello del quale si tratta, tanto che nè occorresse il previo assenso del Senato, nè vi dovesse procedere il giudice istruttore proprio del Senatore, e per di più si potesse fare di notte, giusta la eccezione compresa nel secondo capoverso del mentovato art. 142? La Commissione risponde che sì. Per la qual cosa, esclusa la violazione dell'articolo 37 dello Statuto, conchiude acciò che il Senato inviti il Ministro Guardasigilli a provvedere: 1. perchè non si proceda ad atti ulteriori senza previa partecipazione del Senato; 2. perchè le Autorità giudiziarie restino intese che sempre quando occorra loro di fare atti d'istruzione penale contro un Senatore, debbano tosto darne avviso al Presidente del Senato e attenderne gli ordini prima di venire ad atti che eccedano l'accertamento dell'esistenza del reato e che non sieno di natura urgente.

Con buona venia dell'onorevole Senatore Vigliani e dei riveriti membri della Commissione, io non partecipo del tutto alle loro convinzioni giuridiche, nè posso chiamarmi soddisfatto pienamente di quelle sbiadite loro conclusioni.

La perquisizione nel domicilio, se pure non sia questione della reità di un Senatore, non viola la sua prerogativa personale? Io mi permetto dubitarne di

fronte alla disposizione dell' articolo, se non erro, 123 del Codice anzidetto.

Il giudice fa chiudere le porte, ordina che tutti stieno, vieta che alcuno si muova prima che sia chiuso il verbale. Oh che? Non è sequestro della persona questo? non è arresto? Se dunque non vogliate le conseguenze, affrettatevi a ripudiare il principio che vi ci mena.

Quando il Senatore sia imputato, procede il giudice istruttore proprio del Senatore.

Non ho io il diritto di domandare chi sia questo giudice istruttore proprio del Senatore? E se sia per avventura il Senato, non vi par ciò in contraddizione con quello che prima si è asserito, che cioè altro è il giudice del merito, altro è il giudice della istruzione, principalmente per gli atti primi e preparatorii?

Nei casi straordinari, urgenti, interviene tacita delegazione del Senato acciò che proceda alla perquisizione il giudice istruttore ordinario. Ci credete voi, o Signori, a questa *tacita delegazione del Senato*? Io no.

E per ultimo la Commissione sembra avere creduto che il Senato non possa esercitare il suo potere giudiziario se non sia costituito in alta Corte di giustizia; lo che reputo essere inusato. Conciossiachè se noi vorremo mettere a confronto la diversa locuzione degli art. 36 e 37 dello Statuto, noi dovremo venire in questa sentenza, che cioè non altrimenti il Senato è costituito in alta Corte di giustizia se non quando esso giudichi di reati di alto tradimento.

Che se un reato di altra natura si apponesse a un Senatore, con altro metodo, con altre forme, dovrebbe il Senato conoscere e giudicare.

Badate, o Signori, che per erigere il Senato in alta Corte di giustizia vuoi che intervenga un Decreto Reale, là dove di tale Decreto non ha uopo il Senato per giudicare uno dei suoi membri, o che la prerogativa del Senatore se n'è ita in fumo quando il Ministro guardasigilli non istimi di provocare quel Decreto.

Ma io vo' entrare nel vivo della questione. La Commissione viene a quelle conclusioni perchè le requisizioni del Pubblico Ministero e l'ordinanza del consigliere delegato pongono in essere il fatto della urgenza e dello imminente pericolo sociale. E se si può, dice, dissentire *moralmente* dal giudizio allora pronunziato dall'autorità giudiziaria, non è lecito discoprire la *esterna veste giuridica* del suo provvedimento, lo che basta a escludere che *legalmente* si possa dire offesa da quell'atto, comunque deplorabile, la prerogativa del Senatore.

Noi abbiamo qui tutto un sistema di ragionamento che, a parer mio, non cammina di buone gambe.

S'istituire opposizione tra la stima *morale* dei fatti preceduti e la *legalità* della susseguita inquisizione. La retta stima delle prove o degli indizi è la sostanza della giustizia, la legalità è l'apparenza, la veste esterna. Vi piace, o Signori, la iniquità che ha avuto la cura, meglio direi l'audacia di assumere le sembianze della giu-

stizia? A me non piace! È il quadrupede di Esopo che raggia nei cortili il quale indossa la pelle del leone che rugge e arruffa il vello e fa tremare il bosco e la campagna (*Ilarità*.)

La legge vuole la giustizia prima, la legalità poi, o certo le vuole simultanee. Molti tiranni, perfino quella bestia di Tiberio, perfino Filippo II che disonorò il nome sacro di *cattolico* del quale noi tutti ci onoriamo, molti iniqui magistrati, da Sejano al Presidente Navarro, di sanguinosa ed esecrata memoria, serbarono le forme della legge; e nondimeno contaminarono la vita e cogli assassini legali contristarono la commossa umanità.

La forma è il mezzo, la giustizia è il fine.

Ora, o Signori, se non si voglia calpestare ogni dottrina filosofica e spegnere quel senso morale che dà vita agli Stati, il mezzo non può levarsi alla altezza del fine; e se nell'ordine dei fatti il mezzo precede, nell'ordine logico precede a tutti i mezzi il fine.

E ora venendo ai fatti, o Signori, non vuoi avere impallidito nei libri del diritto comune, ovvero del diritto costituzionale per iscorgere di prima veduta quanta insipienza di calcoli giuridici, quanta sia stata (lo dico apertamente) sconcezza morale nel fatto del quale si tratta.

Il giudice procedente ha dalla legge la facoltà di apprezzare, un potere, per così esprimermi, discrezionale nell'intento di rintracciare le prove del reato. Se, non potendo prevedere tutti i casi possibili, si contenta di dare norme generali, e del resto se ne rimette allo arbitrio del giudice, non è a dire per questo che essa costituisca lui signore assolutissimo dell'onore e della libertà del cittadino. La legge parla d'intelletto sano, non di cervello infermo e stravolto quale fu, in grazia d'esempio, il cervello del famoso cavaliere della Mancia il quale potè scambiare con un esercito di combattenti i molini a vento (*Ilarità*.)

La legge intende di arbitrio ragionevole e ragionato, non di arbitrio sconsigliato e sfrenato. La legge suppone nei magistrati, da un lato la logica, dall'altro la rettitudine del giudizio. Che del resto sarebbe mattezza il credere che la legge di un libero Governo consegnasse indifesi, legati mani e piedi, i cittadini alla buona o rea digestione di un magistrato qualsiasi, fosse egli pure un Fabrizio o un Cincinnato.

Non è questione di scienza qui, è questione di senso comune, vorrei anzi dire di senso grossolano. Come? una fanciulla è stata rapita, e si va difilato a trovare il reo nel caso vincitore di Annibale o nell'angelico Luigi di Gonzaga? Un furto si commette, e andremo a rintracciarne la prova nelle case di Catone o di Scipione Nasica? Si ordisce una congiura a scopo democratico, e noi ne accuseremo per autor primo l'aristocraticissimo Coriolano?!

Quale suo malanno o sciagura trasse quel giudice istruttore alla dimora di un Grande la cui soglia avria dovuto rispettare? al palagio di un uomo che pose sua persona e sue sostanze a servizio della causa nazionale?

che fu sempre ed è tuttavia circondato dall'amore e dalla riverenza de' suoi concittadini, che fu degno di rappresentare più volte nelle più auguste solennità della nostra santa religione la persona del venerato nostro Monarca?... Come o perchè osò egli, nel più fitto delle tenebre notturne, a notte già grande, turbare la pace di uno de' primi personaggi dell'isola siciliana, anzi dell'Italia, e accogliere ingiurioso sospetto di settario contro un principe Trigona di S. Elia, contro un Senatore del Regno?

Signori, la questione, io lo ripeto, è di senso comune.

Alla casa del Senatore principe di S. Elia trasse lo istruttore.... sapete che? Forse la logica del giurisperito o il calcolo del filosofo? Signori no. Lui trasse « una serie di rivelazioni (così il relatore) adunate col mezzo di un agente segreto, di mal affare, prezzolato, » rivelazioni di pugnatori, di quest'ultima espressione della degradata natura umana! Evidentemente adunque lui trasse il vento de' borbonici, trasse il vento degli autonomisti, de' chiericali, de' repubblicani di mala fede, legati in vincolo di strettissima concordia per rendere impossibile il Governo e pescare nel torbido delle agitazioni popolari!

Io non conosco per nessun modo quel giudice. Ma certo ei non conosce il luogo nel quale egli vive, ei non sa nulla di quelle tante sette dalle quali è travagliata miseramente quella vulcanica terra. Ebbene! io non oso chiamarlo partigiano, ma non esito un istante a dichiararlo illogico.

Potrei qui forse metter termine al mio dire. Ma non voglio senza una osservazione di fatto che mi sembra (non so se pure a voi) molto opportuna.

Il relatore afferma che delle comunicazioni di quella gente nefanda che sono i pugnatori, il Ministero Pubblico del luogo ragguagliò il Ministro della giustizia per riceverne gli ordini, per averne le direzioni. Or io domando: rispondeva egli? sì? no? Se no, perchè taceva? Se sì, come parlava?

Signori, la dignità del Senato è offesa vivamente nella persona di uno de' più cospicui suoi membri, offesa la libertà del cittadino, offesa la maestà della giustizia, adombrata la fama della magistratura, e indegnamente oltraggiata la coscienza pubblica.

La gravità del fatto dovrebbe suggerire al Senato espedienti gravi. Per felice temperamento d'animo, per abitudine di vita, per educazione e per studi, per situazione sociale abborrente dai partiti estremi, farò mite proposizione. Mentre adunque prego il Guardasigilli di volere rispondere alla mia interpellanza, e mentre mi riservo il diritto di replicare alla risposta che vorrà farmi l'onorevole relatore, io ho l'onore di proporre al Senato l'approvazione del seguente ordine del giorno:

« Il Senato dichiarandosi solo giudice competente degli atti d'istruzione contro il Senatore del Regno principe di S. Elia, richiama a sé l'esercizio della relativa giu-

risdizione: ordina che gli sieno trasmessi tutti gli atti riguardanti il Senatore di S. Elia, senz'altro debba partire indugio il processo che occorresse di fare contro gli altri coinvolti nella stessa causa: si riserva di dare, veduti gli atti, gli opportuni provvedimenti per la continuazione di essi, ove ne sia il caso; crea una Commissione di sette Senatori, da nominarsi dal Presidente, incaricata dello studio e della proposta di un Regolamento pel quale sia ordinato il modo con che s'abbia a esercitare dal Senato la giurisdizione esclusiva impartitagli dallo Statuto sovra tutti i suoi membri: e passa all'ordine del giorno. »

Presidente. Facendosi luogo alla riserva che io emetteva in principio della seduta, trovandosi il Senato in numero, si sospenderà per ora la discussione sopra il fatto della perquisizione eseguita contro il principe di S. Elia per tornare alla discussione delle leggi che sono pendenti, ed anzitutto di quella per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia. Questo è il solo mezzo di poter utilizzare il tempo.

Dopo immediatamente metterò ai voti l'ordine del giorno proposto dal Senatore Siotto-Pintor per vedere se è appoggiato, e si darà seguito al rimanente della discussione.

Leggo l'ultimo articolo del progetto di legge relativo all'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia.

L'articolo 14 è concepito in questi termini:

« È derogato ad ogni legge contraria alla presente. »

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Se il Senato concede, per risparmio di tempo, passeremo alla discussione dell'altra legge relativa alla sanatoria di matrimoni contratti da cittadini delle provincie meridionali, e faremo due squittinii con una sola chiamata.

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Io come proprietario nel Tavoliere di Puglia non credetti di dovermi astenere dal parlare nella discussione; e difatti mi permisi di arrestare un momento la discussione all'art. 2, perchè pensavo che in quell'articolo non fosse mantenuta una disposizione che doveva essere inserita nella legge, a mio credere. Però, ora che si sta per votare la legge, e direi in certo modo giudicare la legge stessa, credo di mia delicatezza dovermi astenere dal dare il mio voto.

Presidente. Il processo verbale farà menzione della sua astensione, e del motivo che l'ha dettata. Frattanto apro la discussione sul progetto di legge per la sanatoria di matrimoni contratti da cittadini delle provincie meridionali senza gli atti dello stato civile.

(V. Atti del Senato N.214)

Leggerò il progetto dell'Ufficio Centrale, credo che il signor Ministro Guardasigilli accetta la discussione sul progetto dell'Ufficio medesimo.

(Il Ministro di Grazia e Giustizia fa cenno affermativo.)

Art. 1.

« I matrimoni puramente ecclesiastici contratti dai cittadini delle Province meridionali innanzi il 1 maggio 1863 senza che sieno state precedentemente osservate le forme richieste dalle leggi civili ivi imperanti, potranno entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge venir trascritti sui Registri dello Stato civile sulla domanda delle parti interessate »

Art. 2.

« A conseguire la detta trascrizione dovranno i richiedenti esibire all'Ufficiale dello Stato civile un certificato in forma autentica comprovante la seguita celebrazione del matrimonio innanzi l'Autorità ecclesiastica. »

Art. 3.

« I matrimoni enunciati nei precedenti articoli, trascritti nei Registri dello Stato civile, produrranno gli effetti civili, senza verun pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi anteriormente alla trascrizione sopra enunciata. »

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola passo alla lettura dell'articolo primo.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Il provvedimento che viene proposto al Senato ha un carattere molto straordinario, ed è uno di quelli che non si possono veder comparire davanti al potere legislativo senza un qualche riaccreamento.

Egli tende a rimediare ad un grave inconveniente che esiste nella legislazione civile delle provincie Meridionali, nella parte che riguarda al matrimonio.

Le forme che reggono il matrimonio in quelle provincie, sono tali che matrimoni i quali sarebbero legittimi nelle provincie del Nord, sono là illegali. Questa differenza non esiste solo fra questi due estremi d'Italia, ma, ove si percorrano le diverse provincie e si osservino le legislazioni civili che reggono la base della società, il matrimonio, se ne incontreranno sgraziatamente altre forse non egualmente gravi, ma certo meritevoli dell'attenzione del legislatore.

Una necessità di cui troviamo la dimostrazione nei precedenti del cessato reame di Napoli in questa materia, i quali sono lucidamente esposti nella relazione dell'Ufficio Centrale, costringerà me, come credo anche la maggioranza del Senato, ad approvare questo provvedimento.

Certamente io porto opinione che, dove sgraziatamente questa legislazione debba ancora durare qualche tempo nel Regno delle Due Sicilie più non venga a ricomparire avanti al Parlamento un altro disegno di legge di

questa natura: ma questo inconveniente sarà molto facilmente e radicalmente allontanato quando il Ministro di Grazia e Giustizia, secondo i suoi sani intendimenti, accelererà le riforme almeno di quella parte del diritto civile che regge lo stato delle persone, acciocchè non abbiamo in Italia cittadini rivestiti di diritti diversi secondo le diverse parti dove sortirono la vita.

Accettando dunque per ora come una specie di necessità questo provvedimento, io penso però che si debba concepire colla maggiore esattezza e precisione e contenere entro quegli stretti limiti che la necessità suggerisce e comanda.

Nell'articolo 1 sta la sostanza della legge e con piacere io noto che l'Ufficio Centrale ha dato al disegno ministeriale una forma che è più legislativa e più tutelare dei diritti delle famiglie.

Ciò che il disegno ministeriale rimetteva all'arbitrio del potere esecutivo, l'articolo 1 del progetto dell'Ufficio lo rimette alla sola autorità della legge.

Ma nel riferirci alla legge io credo che convenga seguirne le tracce.

Ora nell'ultima parte dell'articolo 1 dove si dice che i matrimoni celebrati ecclesiasticamente saranno trascritti sui registri dello stato civile sulla domanda delle parti interessate, parmi che non sia abbastanza determinato il concetto della legge e si sia dimenticato il modo con cui questa trascrizione debbe essere eseguita secondo le leggi civili napoletane.

In ogni altra materia la forma suole avere minore importanza, e si rinette talvolta anche ai regolamenti; ma in ciò che concerne lo stato civile la legge vuole essere sempre molto accurata e precisa nel determinare le forme che si debbono osservare. Or nella materia del matrimonio le leggi civili nelle provincie meridionali vogliono che la trascrizione dell'atto ecclesiastico si faccia in margine della dichiarazione che deve precedere avanti l'ufficiale dello Stato civile di voler solennemente celebrare il matrimonio avanti la Chiesa.

Noi intendiamo d'invertire questo ordine. Vogliamo eseguite dopo, ciò che secondo la legge si sarebbe dovuto far prima, vale a dire la trascrizione del matrimonio religioso nei registri dello stato civile, la quale secondo le leggi che regolano il matrimonio in quelle provincie dovrebbe farsi in margine della dichiarazione cui ho accennato, secondo il progetto attuale, essendo il matrimonio ecclesiastico avvenuto senza la dichiarazione prescritta dalla legge civile, dovrebbe farsi in margine di una domanda delle parti che la richiedono.

Questa domanda alle parti torrebbe luogo, in qualche modo, della dichiarazione che le parti stesse avrebbero dovuto fare prima del matrimonio ecclesiastico avanti all'Ufficiale dello stato civile.

Ora dunque, io credo essenziale che l'articolo 1 sia concepito in guisa che si dia forma a questa domanda e che nel medesimo tempo si prescriva che la trascrizione debba avere luogo a tenore delle leggi alle quali noi intendiamo di informare questo provvedi-

mento in margine della dichiarazione della domanda stessa.

A questo fine io proporrei all'Ufficio Centrale di voler consentire a modificare l'ultima parte dell'articolo 1 in questi termini: dopo le parole *sui registri dello stato civile*, aggiungerei le seguenti: *in margine della domanda che sarà fatta dalle parti contraenti e ricevuta dall'ufficiale dello stato civile il quale la sottoscriverà colle parti medesime.*

In questo modo vede il Senato che la domanda sarebbe rivestita di una forma precisa che l'ufficiale dello stato civile la deve sottoscrivere insieme colle parti, come si farebbe per la dichiarazione che avesse preceduto il matrimonio ecclesiastico. Il certificato poi comprovante la celebrazione del matrimonio ecclesiastico verrebbe trascritto in margine a questa domanda nello stesso modo che esso si sarebbe dovuto trascrivere accanto alla dichiarazione di celebrazione del matrimonio ecclesiastico.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca, *relatore*. Io non ripeterò gli argomenti che ho svolti ampiamente nella relazione che ebbi l'onore di rassegnare al Senato in nome dell'Ufficio Centrale. Osservo che il mio egregio amico Senatore Vigliani ha bene definito il carattere di codesta legge.

Egli opportunamente osservava essere questa una legge di circostanza; legge la quale intende a provvedere ad una situazione anormale, eccezionale esistente nelle provincie meridionali, e questa come conseguenza di una legislazione essa stessa incerta e mal definita in ordine al regime matrimoniale.

Io unisco pure i miei voti, e voti caldissimi a quelli che testè esprimeva il sig. Senatore Vigliani, cioè che si entri una volta in un sistema definitivo, in un sistema che faccia cessare queste antitesi nella nostra legislazione, e che questa parte della legislazione, che è fondamento allo stato delle famiglie, acquisti veramente un assetto stabile, definitivo, universale e contemporaneo alla ragion dei tempi.

Premesse queste osservazioni generali scenderò a rispondere all'avvertenza che l'onorevole Senatore Vigliani faceva intorno alla redazione dell'articolo 1.

Egli vorrebbe insinuare nella redazione di questo articolo una variante, la quale avrebbe per scopo di chiarire meglio la posizione delle parti che si presentano all'ufficiale dello stato civile per richiedere la trascrizione del matrimonio che ha già ricevuto la sanatoria, e vorrebbe riportarsi a quelle regole tracciate dal Codice civile imperante nelle provincie napoletane, e propriamente nell'art. 80.

Io consentirei volentieri con lui, che questa redazione meglio provvede e determina l'estremo della dichiarazione e lo scopo della trascrizione; non potrei però consentire in una frase che egli vorrebbe introdurre in questo emendamento, ed è questa.

Egli dice..... in margine della domanda che sarà fatta

dalle parti contraenti, e ricevuta dall'ufficiale dello stato civile il quale la sottoscriverà *colle parti medesime.*

Ma io domanderei allora uno schiarimento a questa parola: *colle parti medesime.*

Quale significazione vuole dar loro l'onorevole autore dell'emendamento?

Intenderebbe solo entrambi i coniugi senza che possa estendersi al coniuge superstite, od ai figli nati da quel matrimonio?

Se egli crede darvi questa interpretazione io non potrei ammetterla punto in questi termini e sarei costretto a respingerla riserbandomi di addurne le ragioni.

Senatore Vigliani. Desumerò la risposta che l'onorevole mio amico Vacca mi domanda circa l'espressione inserita nella mia aggiunta dove dice *parti contraenti*, dai provvedimenti stessi delle provincie meridionali a cui si riferisce questo disegno di legge.

È opportuno che il Senato conosca che nel 1837 in ottobre un Rescritto Reale permetteva colà, che certi matrimoni contratti ecclesiasticamente in Palermo nei mesi di giugno, luglio ed agosto nei quali aveva inferito il cholera, se non m'inganno, si potessero trascrivere, a un dipresso come si tratta presentemente di stabilire, sui registri dello stato civile, affinché producessero gli effetti civili. In seguito a questo Rescritto Sovrano è insorto il dubbio, se esso si applicasse a quei casi in cui o amendue i coniugi, od uno di essi fosse deceduto.

Si ricorse al Sovrano per avere spiegazioni a questo riguardo.

Nel 1838 emanava un altro Rescritto con cui si permetteva la domanda fatta pel caso che ho avuto l'onore di accennare, e si soggiungeva, che S. M. si era degnata manifestare non essere luogo a provvedimento per modo di regola, salvo solo di accordare gli effetti civili ai matrimoni ecclesiastici sulla petizione degli interessati.

Desumo da questo provvedimento che il legislatore napoletano non credeva d'applicare la sanatoria che ora si tratterebbe di tradurre in una legge, ai casi in cui i due coniugi avevano cessato di vivere, od uno solo era superstite.

Parmi che la ragione per cui il legislatore di Napoli non voleva estendere il suo Rescritto a questi casi, fosse chiara e conforme ai principii di ragione.

Come si può sanare un matrimonio, iscriverlo nei registri dello stato civile, quando non è più permesso di accertare la volontà dei coniugi? Quando i due coniugi, o l'uno di essi è scomparso?

Ciò basta perchè non possiamo più essere certi che l'uno e l'altro coniuge voglia questa sanatoria, e abbia veramente il proposito di rivestire delle forme civili un matrimonio, che aveva contratto soltanto ecclesiasticamente, e di cui potè anche andare pentito.

Notate, o Signori, che quando uno solo dei coniugi fosse morto, ha potuto accadere, che dopo la morte di lui, un altro matrimonio si fosse contratto dal superstite, nella quale specie, il venire a convalidare un

matrimonio precedente, potrebbe turbare non lievemente l'ordine delle famiglie, ed in qualche modo offendere anche la dignità di quel coniuge che contrasse matrimonio quando aveva ragione di credere che nessun altro matrimonio esisteva.

Il legislatore si riservava di provvedere sopra le petizioni nei singoli casi in quanto che, essendo nel Codice penale delle Due Sicilie ammessa la legittimazione per Rescritto sovrano come l'ammette il Codice Albertino, alla sorte dei figli si poteva provvedere con altro mezzo che era più legale e conforme alle circostanze dei casi esposti: questa considerazione io abbandono all'apprezzamento degli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, e lascio ad essi di vedere, se non sia conveniente ed opportuno di limitare la facoltà ai soli coniugi contraenti, ed ai casi in cui ambidue possono concorrere colla loro volontà a rivestire il matrimonio ecclesiastico di forme civili.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro di grazia e giustizia, poscia l'avrà il Senatore Vacca.

Ministro di Grazia e Giustizia. Le osservazioni mosse dall'onorevole Senatore Vigliani, all'occasione di questa legge, non possono non avere gran forza nell'animo mio per affrettarmi all'adempimento dei miei doveri. È senza dubbio urgente segnatamente la unificazione della legislazione per quella parte che concerne i diritti di famiglia.

In vero è spettacolo triste in Italia il vedere, la patria potestà, la potestà maritale, i diritti di famiglia, le relazioni che costituiscono il fondamento della società, il matrimonio, regolati con leggi diverse, le quali producono, secondo le varie provincie, effetti distinti, diritti diversi.

Questa legge particolare provvede ad uno stato anormale di cose, ed essa stessa ci rammenta la necessità a cui ho accennato. Nelle provincie napoletane, il matrimonio consta di due elementi; della promessa civile, e del sacramento, vale a dire di una parte civile e di un'altra ecclesiastica.

Ora è avvenuto come doveva avvenire che dai primi tempi in cui questa legislazione fu introdotta, furono parecchi che contrassero un matrimonio ecclesiastico senza adempiere alle solennità civili.

È fin dai primi tempi apparve necessario, o almeno in taluni casi parve indispensabile dover assicurare un legittimo avvenire ai coniugi, e soccorrere alla condizione triste dei loro figli, sovvenire a ciò con un potere eccezionale che un Re assoluto esercita molte volte con la sanatoria. Effetto di questa sanatoria era il convalidare il matrimonio ecclesiastico, l'attribuire a quel matrimonio tutti gli effetti civili che avrebbe ottenuto ove le forme delle leggi civili si fossero osservate.

Questo è il concetto stabilito dall'art. 1. Nell'art. 1 è stabilito questo concetto in modo generale. Io non

entro a ricordare le ragioni che avevano mosso il potere esecutivo ad attenersi ad un sistema diverso, avendo pienamente accettato il sistema a cui l'Ufficio Centrale si appigliò.

L'onorevole Senatore Vigliani ha avvertito che per rendere il concetto di questa legge corrispondente anche nelle forme alle disposizioni che vigevano nelle provincie napoletane, era utile che si stabilisse la maniera in cui questa registrazione si dovesse effettuare.

Egli diceva che siccome le leggi napoletane richiedevano la promessa ed accanto alla promessa doveva pur registrarsi il matrimonio ecclesiasticamente eseguito; così sarebbe ottenuta la medesima forma stabilendo che la domanda de' coniugi prendesse posto nei registri dello stato civile, quasi tenendo luogo di quella solenne promessa che mancava, e ponendo accanto a questa domanda la trascrizione del matrimonio. Nondimeno è da avvertire che secondo la legislazione napoletana, che nasce dal rescritto per virtù del quale era permessa la registrazione dei matrimoni che non fossero celebrati secondo le forme generali, si teneva un apposito registro in cui questi matrimoni erano trascritti; ciò avveniva pei matrimoni celebrati all'estero con forme diverse da quelle stabilite dal Codice napoletano, ed avveniva per i matrimoni celebrati ecclesiasticamente che avessero poi dal principe ottenuta la sanatoria. Però non ci sarebbe ragione per dilungarci da questa consuetudine. Ma poichè la proposta del Senatore Vigliani non muta sostanzialmente il diritto, e contiene qualche cosa che appaga anche la prescrizione formale del Codice civile, non ho difficoltà alcuna ad aderire.

In quanto all'avvertenza fatta dal Senatore Vigliani intorno alla persona da cui potrebbe essere fatta la domanda, mi è necessario dichiarare che il Senatore Vigliani ha citato il rescritto del 30; è il solo rescritto che s'incontra nella legislazione napoletana, il quale per via generale concede la sanatoria. Fu con quel rescritto concessa la sanatoria per via generale, perchè caso riguardava i matrimoni contratti in un brevissimo spazio di tempo, credo lo spazio di tre mesi, e non più. Adesso ci troviamo in un caso molto diverso, perchè si concede la facoltà della trascrizione ai matrimoni, che hanno potuto essere contratti molti anni addietro in un lungo spazio di tempo.

Generalmente nelle provincie napoletane, come ha osservato l'Ufficio Centrale, come ha creduto lo stesso Senatore Vigliani, la sanatoria non era concessa che per casi speciali, ed era il principe che determinava o sulla domanda di uno dei coniugi, o sulla domanda di entrambi, o sulla domanda dei figli superstiti, la larghezza e gli effetti di questa concessione stessa. Eccetto il rescritto citato dal Senatore Vigliani, non vi è altro caso di una concessione come quella sulla quale procediamo per virtù del potere legislativo, e certamente non vi sarebbe stata mai possibile una sanatoria che comprendesse un lungo periodo di tempo, come è quello che viene compreso in questa legge.

Ora quale è la condizione delle cose relativamente ai provvedimenti legislativi a cui ci accingiamo? Noi abbiamo dei matrimoni ecclesiastici contratti da lungo tempo; probabilmente sarà morto uno dei coniugi, probabilmente saranno morti entrambi i coniugi. Vogliamo che questo provvedimento legislativo operi gli stessi effetti che operava la sanatoria prima conceduta dal principe nelle provincie napoletane. Se vogliamo che quel matrimonio si tenga validamente contratto dal giorno in cui è stato celebrato, non ostante che non si fossero osservate le formalità prescritte dalla legge civile, dobbiamo dire che si possa chiedere la convalidazione del matrimonio da entrambi i coniugi, se entrambi sono viventi, da uno di essi, se uno sia superstite, perchè il matrimonio si ha come valido dal momento in cui venne celebrato: dobbiamo dire che possono domandarlo giustamente i figli, se essi soltanto sopravvivono. Però io pregherei il Senatore Vighiani, se non crede altrimenti, a mutare la parola di *contraenti*.

La frase sulla domanda delle parti interessate è molto vaga ed indeterminata; mi sembra si debba restringere alle persone che io sono venuto indicando, e forse non sarebbe neppure d'uopo riportarle nell'articolo 1, basterebbe nell'art. 2 aggiungere: « A conseguire la detta trascrizione dovranno i coniugi, od uno di essi, od i figli, esibire all'uffiziale dello stato civile un certificato in forma autentica comprovante la seguita celebrazione del matrimonio innanzi l'autorità ecclesiastica. »

Credo che in questo modo sarebbero conciliate le opinioni senza difficoltà.

Senatore **Vacca**, *relatore*. L'onorevole Ministro Guardasigilli mi ha già prevenuto in quelle tali osservazioni che io intendevo proporre circa i dubbi elevati dall'onorevole Senatore Vighiani, e per rispondere adeguatamente a questi dubbi, io stimo opportuno d'informare il Senato della discussione che si fece in proposito nell'Ufficio Centrale. Così andrà giustificata la redazione dell'articolo 1 come io l'avevo concepita...

Presidente. Scusi, signor Senatore, l'Ufficio Centrale opina definitivamente per adottare l'aggiunta indicata dal Senatore Vighiani, oppure quella proposta dal signor Ministro della Giustizia?

Mi pare che per abbreviare la discussione...

Senatore **Vacca**, *relatore*. Ebbene, se crede, per amore di brevità, di restringere la discussione, io non ho difficoltà di accettare l'emendamento nei termini in cui lo propone il signor Ministro, non mai però potrei accettare la dizione dell'onorevole Vighiani, imperocchè questa evidentemente tenderebbe a restringere il concetto della sanatoria alle sole parti contraenti, ai soli coniugi, senza provvedere alla domanda di un solo coniuge superstite, ovvero dei figliuoli che reclamassero la sanatoria.

In conseguenza, a nome dell'Ufficio Centrale, io credo

di poter pienamente aderire alla proposta testè fatta dal signor Ministro.

Presidente. Il signor Senatore Vighiani si accosta a questo temperamento?

Senatore **Vigilant**. L'autorità di due egregi giurisperiti, l'onorevole Guardasigilli e l'illustre mio amico Vacca, certamente più esperti di me della materia che si discute, mi muove ad abbandonare la mia proposta, ancorchè essa fosse appoggiata, come osservò l'onorevole Ministro, all'unico provvedimento generale, e perciò unico provvedimento somigliante a quello che noi intendiamo di fare, pubblicatosi nelle Due Sicilie.

Ad ogni modo, se tale era l'uso e la pratica nelle Due Sicilie, se questa non diede colà luogo a quegli inconvenienti che crederei che ne potessero derivare, io non ho difficoltà di rimettermi in questa parte ad un'autorità che ravviso superiore alla mia.

Presidente. Allora io pregherei il signor Ministro di voler favorire i termini dell'aggiunta che vorrebbe inserire.

Senatore **Vacca**, *relatore*. Questa non è che la riproduzione della prima versione.

Presidente. Si presenta una redazione combinata fra l'onorevolissimo signor Ministro della giustizia, l'Ufficio Centrale, ed il primo proponente Senatore Vighiani.

Questa redazione porterà un'aggiunta all'articolo primo, che leggerò unitamente a detta aggiunta.

Art. 1.

« I matrimoni puramente ecclesiastici contratti dai cittadini delle Provincie meridionali innanzi il 1 maggio 1862, senza che sieno state precedentemente osservate le forme richieste dalle leggi civili ivi imperanti, potranno entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge venir trascritti sui registri dello Stato civile sulla domanda (qui comincia l'aggiunta) che sarà fatta dai coniugi o dal superstite o dalla loro prole e in caso di predeceaso di entrambi: la domanda sarà ricevuta dall'uffiziale dello stato civile il quale la sottoscriverà colle parti richiedenti. »

Se non ci è osservazione in contrario, e se non si domanda la divisione di questi due paragrafi per la separata loro votazione, io metterò l'articolo ai voti nel suo complesso coll'aggiunta di cui ho dato lettura.

Chi approva l'articolo primo, coll'aggiunta or ora letta, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

« A conseguire la detta trascrizione dovranno i richiedenti esibire all'uffiziale dello stato civile un certificato in forma autentica comprovante la seguita celebrazione del matrimonio innanzi all'autorità ecclesiastica. »

(Approvato.)

Art. 3.

« I matrimoni enunciati nei precedenti articoli, trascritti nei registri dello stato civile, produrranno gli effetti civili, senza verun pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi anteriormente alla trascrizione sopra enunciata.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Per rendere più rettamente il concetto che è stato nell'animo dell'Ufficio Centrale, io proporrei di aggiungere poche parole che sarebbero le seguenti cioè: « dal dì della loro celebrazione » per cui l'articolo resterebbe così concepito:

« I matrimoni enunciati nei precedenti articoli, trascritti nei registri dello stato civile, produrranno (e qui verrebbe l'aggiunta) dal dì della loro celebrazione gli effetti civili, senza verun pregiudizio ecc.

Presidente. Consente l'Ufficio Centrale a questa aggiunta?

Senatore Vacca, relatore. L'Ufficio Centrale acconsente.

Presidente. Darò di nuovo lettura dell'articolo 3 coll'aggiunta acconsentita:

Art. 3.

« I matrimoni enunciati nei precedenti articoli, trascritti nei registri dello stato civile, produrranno dal dì della loro celebrazione gli effetti civili, senza verun pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi anteriormente alla trascrizione sopra enunciata. »

Chi approva l'art. 3 nella conformità testè letta voglia sorgere.

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto sui due progetti di legge che oggi sono venuti in discussione.

Il **Senatore segretario Arnulfo** fa l'appello nominale.

Presidente. Risultato della votazione sul progetto di legge relativo al Tavoliere di Puglia.

Numero dei votanti 86

Favorevoli 74

Contrari 12

(Un Senatore astenuto.)

Il Senato approva.

Sul progetto di legge per sanatoria di matrimoni.

Numero dei votanti 87

Favorevoli 85

Contrari 2

Il Senato approva.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE
SULL'AFFARE DEL SENATORE DI SANT'ELIA.

Ora si torna immediatamente alla continuazione della discussione relativa all'affare del Principe di Sant'Elia.

Prima però pregherò il Senato di voler fissare l'ordine del giorno per domani.

Proporrei al Senato di volersi domani riunire al tocco nella sala delle conferenze per provvedimenti

di servizio interno; alle due in seduta pubblica pel seguito della discussione relativa al fatto del Principe di Sant'Elia.

Verranno poi in discussione i seguenti progetti di legge di cui i signori Senatori hanno ricevuto comunicazione.

1. Concessione di una ferrovia a cavalli da Settimo Torinese a Rivarolo Canavese.

2. Costruzione di ponti sovra i fiumi Platani, Imera, Polina e Belice in Sicilia.

3. Costruzione di un tronco di strada fra Alcamo e Calatafimi.

Non essendovi osservazione in contrario l'ordine del giorno per domani s'intenderà fissato nell'anzidetta conformità.

Ora comincio per domandare al Senato se appoggia l'ordine del giorno proposto dal signor Senatore Siotto-Pintor.

Darò poscia la parola al signor Senatore Cadorna che era iscritto prima, e che per ragioni di pubblico servizio non potè trovarsi al principio della seduta.

Chi appoggia l'ordine del giorno proposto dal signor Senatore Siotto-Pintor voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

La parola è al signor Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Signori Senatori. Confesso che sono dolente di dover prendere la parola in ora prossima a quella in cui il Senato suole sciogliere la sua seduta, poichè dovrò abusare forse più lungamente di quello che vorrei della sua benignità; ma poichè a me tocca ora il parlare, non mancherò di adempiere al mio dovere. Farò di essere il più breve che mi sarà possibile.

Voci. Potrebbe aspettare a domani.

Senatore Cadorna. Io sono agli ordini del Senato; se si vuoi anche rimandare la discussione a domani io vi sono disposto (*Humori varii*.)

Presidente. Usi pienamente del suo diritto; sicuramente il Senato lo ascolterà con piacere.

Senatore Cadorna. Ho lungamente pensato meco stesso se mi convenisse di combattere il voto di una Commissione composta di eminenti personaggi nella maggior parte di distintissimi magistrati; poichè il combattere un voto dato con tanta autorità riesce sempre cosa grave a chiunque suol pensare prima di emettere le proprie sue opinioni.

Ma la profonda mia convinzione che la Commissione non siasi posta nella buona via, e che gravi assai possano esserne le conseguenze, mi hanno spinto ad assumermi la difficile impresa, stimando di adempiere con ciò ad un dovere. Prego il Senato e la Commissione stessa a voler tener conto di questa mia dichiarazione.

Non ho la fortuna di conoscere particolarmente il nostro collega Senatore Di S. Elia, che per la fama del suo nobile carattere, delle sue virtù civili, e dei servizi eminenti che egli ha resi alla patria. Perciò questa non è per me che una nuda questione di diritto.

Un'altra dichiarazione io debbo fare rispetto ai giudici che hanno proceduto in quest'affare. Dirichio pertanto altamente che ho la più profonda convinzione della piena rettitudine delle intenzioni di quei distinti ed egregi magistrati.

Le dichiarazioni da essi fatte e le circostanze in cui si sono trovati, debbono essere tenute a calcolo anche da chi crede che essi abbiano errato, come accade più volte ai Tribunali ed alle Corti, le cui sentenze sono talvolta riformate, ed anche annullate dalle Corti d'appello o dalla Corte di cassazione.

Non bisogna dimenticare lo stato in cui si trovava la città di Palermo nei giorni in cui intervennero i fatti che diedero luogo alla presente discussione; uopo è ricordarsi che quei giudici, prima ancora di procedere alla perquisizione, mandavano avviso alle Autorità supreme della necessità in cui credevano di trovarsi di procedere contro un Senatore; è mestieri tener presente che essi riconobbero la competenza del Senato; che non operarono che come presunti delegati del Senato, e che perciò fu assai lontana da essi l'intenzione di arrogarsi la competenza del Senato nel procedere agli atti che danno luogo alla presente discussione. Tutte queste circostanze debbono convincere chiunque che la rettitudine delle intenzioni di quelli egregi magistrati non può in nessun modo essere messa in dubbio. Puossi bensì discutere se essi abbiano regolarmente e legittimamente proceduto, e ciò nello stesso modo che avanti ad una Corte d'appello od alla Corte di cassazione si disputa se una sentenza sia stata proferita regolarmente e legittimamente. Ma ciò non riguarda la persona, nè le intenzioni dei giudici; ed è da questo punto di vista unicamente che io imprendo ad esaminare la presente controversia.

Innanzi tutto credo sia necessario lo stabilire in quale qualità il Senato si occupi dell'esame di questa questione, poichè dalla risoluzione di questo punto dipende lo stabilire il come egli debba procedere, e quale cosa egli debba fare.

L'articolo 37 dello Statuto, dopo d'aver nella sua prima parte consecrato il privilegio a favore di ciascun Senatore di non poter essere arrestato fuori del caso di flagrant delitto, senza un ordine del Senato, stabilisce, che il Senato solo è competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Dai termini di questo articolo è evidente, che allorchando si presenta l'esame di un reato di cui sia imputato un Senatore, il Senato è creato egli stesso unico giudice competente di questo reato, ad esclusione di qualsivoglia altra giurisdizione giudiziaria. Allorchando pertanto il Senato apprende, ed esamina un soggetto di questa natura, egli lo fa, e lo debbe fare, a termini dello Statuto col carattere, e coi poteri di Corpo essenzialmente ed unicamente giudiziario.

In ciò le disposizioni dello Statuto differenziano assai la condizione dei membri della Camera elettiva da quella dei Senatori; imperocchè questa prerogativa, è

unicamente conceduta al Senato in favore dei membri del Senato.

Non andrò indagando le ragioni che voi, o Signori, meglio di me conoscete, di questa differenza; mi basterà di conchiuderne, che il Senato in forza di questa disposizione, allorchando si occupa dell'esame di una questione relativa ad un reato imputato ad uno de' suoi membri, non giudica come Corpo politico, ma come Corpo giudiziario.

E, notisi bene, che il Senato in questo caso non ha mestieri di un atto espresso del Capo del potere esecutivo che lo costituirà in Corpo giudicante, a differenza di ciò, che è prescritto nell'articolo 36 rispetto ai reati d'alto tradimento. L'articolo 36 dello Statuto ammette anche in questo caso la competenza del Senato, ma per esso vuole espressamente, che in prima il Senato sia costituito in alta Corte di giustizia col mezzo di un reale decreto. Per l'opposto, secondo l'articolo 37, egli è costituito giudice ordinario e permanente, e pel solo effetto della disposizione statutaria ogni qualvolta si tratti di giudicare di un reato imputato ad un membro del Senato. In altri termini, il Senato pei suoi membri è Corte permanente di giustizia. Egli non ha bisogno di essere costituito espressamente con un atto separato in Tribunale giudicante. Il solo fatto dell'occuparsi di questa materia in forza dell'articolo 37 dello Statuto lo costituisce Corte giudicante.

Le conseguenze di ciò sono manifeste. La prima è che tutte le discussioni che possono avere luogo in occasione di una questione di questa natura non debbono uscire dai termini e dai limiti di un pacato ragionamento, e di una serena discussione giuridica; di una discussione di mero diritto da applicarsi ai fatti, che costituiscono il soggetto da giudicarsi. La seconda conseguenza è che il pronunziamento del Senato non potrà mai essere nè un ordine del giorno, nè qualsivoglia altro di quegli atti, che il Senato suol fare come Corpo politico, ma non può essere altro che un atto di natura giudiziaria, fatto con forme giudiziarie; sia esso un'ordinanza, o sia una sentenza. La terza conseguenza è, che quest'atto essendo di sua natura giudiziario, ed una vera sentenza, perchè pronunziata da un Tribunale nella materia in cui egli solo è competente, un tale pronunziamento ha tutti i caratteri e tutti i mezzi di esecutorietà, che hanno le sentenze secondo il diritto comune. In altri termini la sentenza pronunziata dal Senato in quest'oggetto di sua competenza, ha parata esecuzione, ha tutti i mezzi di esecuzione che hanno le sentenze dei Tribunali, e delle Corti del Regno a termini del diritto comune, e chi ha l'obbligo di far eseguire le sentenze dei Tribunali, è pure in obbligo di far eseguire quelle dal Senato pronunziate.

Un'altra conseguenza indiretta che io credo dover rilevare in questi casi è nei rapporti tra i giudicanti ed i membri della magistratura, che hanno proceduto finora. Qualsivoglia provvedimento egli sia per dare in forma giudiziaria emanando da esso, come da una Corte, non

andrebbe direttamente mai contro la persona de' giudici, come accadrebbe di un voto politico, ma colpirebbe unicamente i provvedimenti dati dai medesimi, nel modo stesso che una sentenza della Corte di Cassazione che si pronunziasse ad infermare la sentenza di una Corte d'appello. Il che niuno non vede quanto debba giovare a togliere ogni asperità alla presente discussione, ed ai provvedimenti che dovranno da noi emanare.

Io credo che appunto per non avere considerato la questione da questo punto di vista, la Commissione sia andata in conclusioni diverse da quelle alle quali io credo di dover giungere, e porto opinione che essa, ove si fosse collocata sul terreno meramente giudiziario, avrebbe abbracciato per logica conseguenza dei principii e conclusioni simili, almeno in parte, a quelle a cui io fui condotto.

Prima di abbandonare questo soggetto debbo prevenire una difficoltà che udii muoversi da taluno. Come mai, si dirà, il Senato potrà funzionare come Corpo giudicante dappoichè non vi hanno regolamenti e norme preventivamente stabilite a regolare il procedimento?

Ma facile è la risposta. A termini dell'art. 37 dello Statuto, il Senato, nel presente caso, non è solo Corpo giudicante, ma egli stesso stabilisce le norme di procedura che intende di osservare; poichè lo Statuto non pone verun limite, nè dà veruna norma a questo riguardo.

Or bene, dico che il Senato avendo potere supremo anche per istabilire le norme del procedimento, appunto per questo non può dare a sè stesso una legge che lo vincoli nei casi avvenire. Il potere di variare a piacimento, ed in modo supremo queste norme, e la compilazione di una regola obbligatoria per l'avvenire sono due cose manifestamente contraddirenti. Ne abbiamo un esempio nell'Inghilterra ove l'alta Camera dei *Lords* eretta pure in Tribunale giudiziario, ha attribuzioni molto più larghe e più estese di quelle che abbiamo noi.

Colà non è mai emanato alcun provvedimento generale preventivo vincolante l'avvenire pel quale siano state fissate le norme dei procedimenti. Quel corpo giudicante ha stabilito in ciascun caso, e col fatto delle regole di procedura, che ebbero soltanto dall'uso e dal fatto di non essere state variate la loro sanzione.

Lo stesso avviene, anche secondo il diritto comune civile nei tribunali di arbitri eletti dalle parti. Allorquando non sia stato prescritto di osservare il Codice di procedura civile, e le norme del procedimento siansi lasciate in balia degli arbitri stessi, gli arbitri stessi indicano il modo di procedimento, stabiliscono i termini per le risposte, e repliche delle parti litiganti, e danno tutte le norme che sono necessarie al procedimento in tutto ciò che, rispetto al giudizio d'arbitri, non sia già determinato dal Codice di procedura.

Nè per le ragioni che ho dette, noi possiamo fare altrimenti, e credo che invano si cercherebbe negli

annali di qualsivoglia Parlamento un esempio dell'applicazione di un contrario sistema.

Invano si cercherebbe l'esempio di un regolamento generale, stabilito a priori, il quale regolasse con norme stabili il modo di procedimento di codesti Corpi politici costituiti in Corpi supremi giudicanti. Perciò tengo per fermo, che la mancanza di un regolamento di procedura non sia di ostacolo a che il Senato possa fin d'ora funzionare come Corpo giudicante; e che egli ora dovrà soltanto col fatto abbracciare nel presente caso quelle poche norme che crederà opportune.

Del resto la questione del metodo nella presente circostanza non presenta veruna difficoltà. Noi non abbiamo da esaminare un caso nel quale siavi un imputato già costituito in accusa, per cui debba aver luogo un pubblico dibattimento, sull'istanza di un ministero pubblico, colla difesa dell'imputato, e con tutti quegli altri incombeni che necessariamente richiedono la determinazione di molteplici norme.

Ora non v'ha neppure ancora un accusato; epperò il processo è unicamente allo stadio nel quale si trovano i procedimenti ordinarii, allorquando contro l'imputato si sono assunte soltanto alcune informazioni preliminari, e l'affare è portato alla Camera d'accusa, onde decida se sia il caso di costituire in accusa l'imputato, o no.

Tale è appunto lo stadio in cui si trova attualmente questo processo, nè perciò si richiedono molteplici norme di procedura.

Che se mi è permesso di indicare il sistema col quale mi parrebbe opportuno di procedere in avvenire in simili casi, io lo desumerei da quello che è seguito nelle materie penali avanti i Tribunali, essendochè è consigliato dagli stessi principii razionali.

È pertanto mio avviso che finchè il Senato non abbia costituito un Senatore in stato di accusa, il nome del medesimo non dovrebbe mai essere trascinato in una pubblica discussione.

Il Senato dovrebbe abbracciare pel procedimento il sistema medesimo che è stabilito nei tribunali, i quali non portano ai pubblici dibattimenti il nome di un imputato prima che egli sia costituito in accusa. E in vero è cosa troppo grave ed anzi intollerabile, l'obbligare un cittadino a sopportare una pubblica discussione per l'imputazione di un reato, prima che il tribunale, a cui è demandato di riconoscere, se sia almeno il caso di procedere o no, abbia giudicato che è il caso di procedere, e di costituirlo in accusa.

Ora però la discussione pubblica ebbe già luogo nè si potrebbe troncata anche nell'interesse dell'imputato, il quale dopo che innanzi al paese è stato il soggetto di un pubblico dibattimento, ha il diritto che le sue ragioni appaiano al paese intero.

Mi permetta ora il Senato che enunci alcuni principii che mi servirono di guida nell'esame della presente questione.

Ogni potere è il naturale custode, e vindice della

propria prerogativa. Questo principio non si applica soltanto ai Corpi politici, ma si addice anche ai Corpi giudicanti ordinari.

Egli è perciò che ciascun magistrato o Tribunale ha diritto di pronunziare sulla propria competenza, salvo il ricorso in appello, se la legge lo ammetta.

Inoltre ogni Tribunale ha diritto anche di dare disposizioni in materia penale, allorchando esse sieno necessarie per far rispettare la sua autorità che sia stata dalle parti disconosciuta nell'esercizio delle sue funzioni. Tuttociò nasce da quell'autonomia, da quell'autorità che è necessaria a codesti Corpi, acciocchè possano conseguire il fine a cui essi sono destinati.

Se non che questo diritto, massime quando s'applica alle prerogative che appartengono ai Corpi politici, apre la via a due contrari pericoli, cioè all'eccesso ed alla mancanza della difesa.

Vi sono taluni i quali credono che nell'interesse della libertà sia sempre utile che i Corpi politici cerchino di allargare grandemente la sfera delle loro attribuzioni, e l'applicazione del loro privilegi. Io dichiaro che non parteggio per questa opinione. Credo per l'opposto che la vera libertà stia in che ciascun Governo, secondo il sistema col quale è ordinato, funzioni colle norme del sistema stesso, col più grande rispetto delle medesime.

L'organismo costituzionale è guasto dal punto che sia tolta la equilibrata forza dei poteri, mediante la interperanza di uno di essi. Gli esempi nella storia non sono lontani, nei quali è dimostrato che la tirannia delle Assemblee non è meno grave né funesta della tirannia dei Re; e che la tirannia delle Assemblee conduce alla reazione ed al dispotismo.

Ma tengo del pari per fermo che sarebbe grande errore, che un Corpo qual'è il Senato, venisse meno alla difesa delle proprie prerogative, per tutta quella estensione che è consentita dallo scopo e dalla lettera dello Statuto.

Le prerogative ed i privilegi dei Corpi sono conceduti dagli Statuti, perchè essi abbiano un'esistenza reale, effettiva; e perchè possano funzionare secondo la destinazione che hanno nell'organizzazione costituzionale. Dal momento che la difesa di questa prerogativa vien meno, evidentemente a questi Corpi mancano quella forza, quella potenza e quel credito che lo Statuto ha voluto mantenere in essi acciocchè le loro funzioni fossero conformi agli scopi costituzionali. Ed ecco da ciò il perchè anche dal fatto della difesa delle prerogative può venire grandissimo danno. Da ciò avviene che allora quando i Corpi politici non sono abbastanza gelosi custodi delle proprie prerogative screditano il Governo costituzionale di cui fanno parte, e danno ragione di essere e di alzare il capo ai partiti esagerati ed avventati, dei quali le migliori ragioni sogliono appunto consistere nei nostri errori.

Però nell'interpretare le disposizioni statutarie è necessario procedere con molta equanimità.

Questa interpretazione sebbene non possa essere fatta

con principii diversi da quelli generali di ermeneutica, ciò non pertanto richiede particolari riguardi. Le disposizioni della Costituzione sono per necessità generali; esse si limitano a consacrare dei principii talvolta astratti, nè quasi mai contengono disposizioni particolarizzate, le quali vengano in soccorso a risolvere quei dubbi che la semplice enunciazione di un principio fa sovente nascere. Egli è quindi indispensabile che nell'interpretazione delle disposizioni statutarie, poichè la lettera della legge sovente vien meno, non si perda mai di vista lo scopo delle medesime, imperocchè se mai in alcuni casi quelle disposizioni venissero interpretate in modo che lo scopo che lo statuyente si è prefisso mancasse, tanto varrebbe che quelle disposizioni fossero cancellate. E qui il danno non sarebbe soltanto quale potrebbe avvenire nella discussione fra privati, ma sarebbe danno grandissimo; poichè l'autorità del Corpo politico, ove fosse scemata per un'erronea o restrittiva interpretazione, sarebbe profondamente vulnerata, e le conseguenze sarebbero sempre funestissime. Ciò appare più evidentemente ove si consideri che in queste materie i precedenti sono sempre di grandissima importanza.

Guai pertanto a chi si avvisasse di procedere coi metodi ordinari forensi, col tenersi alla corteccia delle parole, col fare delle questioni grammaticali sulla significazione de' vocaboli. Questi mezzi d'interpretazione talvolta non debbonsi trascurare nelle semplici dispute forensi; ma nelle questioni politiche debbono essere respinte, ed in esse l'interpretazione deve sempre e principalmente soddisfare allo scopo dello Statuto.

Ciò premesso, domando innanzi tutto quale sarà il soggetto della presente discussione, e quale il soggetto del provvedimento che a noi occorre di pronunziare come giudicanti.

Noi abbiamo per soggetto un provvedimento dato contro un membro del Senato; ci giunsero i suoi reclami; dobbiamo quindi esaminare se si è operato regolarmente e legittimamente cogli atti che ci furono denunziati; e se si debba continuare ancora il procedimento. Ciò è quanto farebbero appunto i Tribunali ordinari alla cui giurisdizione noi fummo surrogati. Queste due parti del nostro soggetto io intendo appunto di esaminare.

In quanto alla prima parte, cioè quanto al giudizio degli atti che si sono fatti finora, e che formano il principale oggetto dei richiami del principe Senatore di Sant'Elia, la prima questione che si presenta è quella di competenza. La nostra prerogativa, la nostra competenza fu essa usurpata e violata?

A me pare che questa questione nel caso nostro non esiste, ed in ciò credo di non allontanarmi dalle idee espresse dalla Commissione medesima. Un conflitto di competenza non può esistere se non quando due Tribunali asseriscono amendue di essere competenti sopra uno stesso oggetto.

Ma questo fatto non si verifica nel caso presente. I

giudici procedenti non hanno mai preteso di disconoscere la competenza del Senato in questa causa.

Essi hanno dichiarato (e lo dico appoggiandomi alla relazione della Commissione, perchè come il Senato sa che gli altri membri del Senato non hanno cognizione delle carte che riguardano quest'affare) essi hanno dichiarato di aver proceduto per urgenza, e come presunti delegati del Senato, precisamente per l'allegata urgenza.

Evidentemente pertanto essi non hanno voluto procedere *auctoritate propria*, per propria competenza, e non si sono creduti autorizzati neppure dall'urgenza, che a procedere come delegati. È quindi manifesto che manca la causa, e che mancano gli elementi d'uno conflitto di competenza, non essendovi due Tribunali che pretendano di giudicare la stessa causa. Parmi pertanto che la questione di competenza debba assolutamente esser posta da parte, e che niun provvedimento occorrerà a tale riguardo.

Io penso pertanto che il Senato nella qualità di giudice competente incontestato debba soltanto esaminare se i Magistrati, che procedettero come nostri presunti delegati, abbiano proceduto regolarmente e legittimamente, addentrandoci per tal modo unicamente in un esame di merito dei loro atti.

Venendo pertanto unicamente all'esame della regolarità e della legittimità del procedimento io debbo dichiarare francamente che giudicando codesti atti come farebbe una Corte d'appello od un Giudice delegante, dopo serio esame, sono venuto nella profonda convinzione che il procedimento non fu nè regolare, nè legittimo.

La prima irregolarità consiste, a mio avviso, in che colla perquisizione domiciliare si è veramente violato il privilegio che appartiene ai membri di questo Consesso.

Io debbo giustificare la mia asserzione.

Lo Statuto all'art. 37 prescrive, che fuori del caso di flagrantissimo reato niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato.

Qui il Senato avrà già notato la differenza che passa tra le disposizioni dello Statuto che riguardano i membri di questo Corpo e quelle che riguardano i membri della Camera elettiva.

Quanto alla Camera elettiva, essa non ordina l'arresto; lo permette soltanto sull'istanza del giudice ordinario che debbe ordinario, essendochè a questi giudici è conservata la competenza del procedimento salvo solo il permesso della Camera.

Per l'opposto l'art. 37 dello Statuto stabilisce che un Senatore non possa essere arrestato che per ordine del Senato.

La differenza scende dalle disposizioni di questo stesso articolo, contenute nella seconda sua parte. Di fatto siccome l'art. 37 crea il Senato solo giudice competente dei reati dei suoi membri, evidentemente nessun altro giudice poteva ordinare l'arresto, nè la facoltà di ordinarlo poteva accordarsi che a quel Corpo il quale

è solo competente a giudicare del reato medesimo. Questa differenza credo sia degna di essere notata, perchè serve sempre più a chiarire il vero carattere e lo spirito dell'art. 37. Ora è a vedersi se questa disposizione che vieta l'arresto senza un ordine del Senato importi la proibizione di una perquisizione domiciliare nella casa di un Senatore, senza un ordine del Senato stesso.

Non è certamente mestieri che io vada indagando innanzi al Senato quale sia stato lo scopo del privilegio personale sancito dall'art. 37. Esso è per altra parte evidentissimo, non potendo rimanere dubbio, che con ciò si volle tutelare e assicurare l'indipendenza e la libertà dei membri di questo consesso e l'indipendenza del Senato medesimo.

Questa maggior tutela accordata al Senato che non alla Camera Elettiva ha per principale ragione la origine stessa del Senato, che emanando dal potere esecutivo, esigeva maggiori garanzie, e la perpetuità, e permanenza del Corpo stesso.

Il testo della disposizione vieta l'arresto dei Senatori. Ora che cosa è l'arresto?

L'arresto non è altro nella sua naturale ed ampia significazione che la privazione della libertà personale, la privazione di quella libertà, la quale fa sì che ogni individuo possa andare, stare, e fare ciò che gli conviene. Esso è costituito da quei vincoli i quali in sostanza mettono un ostacolo al libero esercizio delle nostre naturali e giuridiche facoltà.

Or bene egli è evidente che perchè un uomo sia arrestato (e massime collo scopo e spirito dell'art. 37 dello Statuto), non è necessario che egli sia legato, condotto in prigione ed ivi trattenuto, e tanto meno poi che questo stato sia prolungato indefinitamente. Un uomo è in istato d'arresto e di sequestro della sua persona e libertà dal punto che anche solo temporaneamente sia tenuto in tale stato, che per uso della forza la sua libertà personale sia impedita.

Or bene io dico che colla perquisizione domiciliare fatta a un Senatore si viola apertamente e lo scopo e il testo stesso della disposizione dell'articolo 37 dello Statuto.

Il domicilio di un cittadino è la cosa più sacra che egli possa avere, poichè nel domicilio stanno racchiuse tutte le cose a lui più care. Ciascun cittadino ha nel suo domicilio la propria famiglia; vi ha tutti i suoi interessi, vi ha tutte le sue affezioni, e i segreti di tutta la sua vita, del suo cuore. Egli vi ha la storia delle sue azioni dei suoi pensieri, e delle sue opinioni.

La violazione del domicilio è quindi evidentemente la violazione di una parte, dirò così, della persona stessa, imperocchè è impossibile il separare questo complesso di cose che hanno sede nel domicilio della persona alla quale queste cose tutte si riferiscono. Egli è perciò che e gli Statuti e le leggi civili nei governi liberi hanno sempre trattato il domicilio del cittadino con quelli stessi riguardi con cui si tratta la persona

del cittadino. Per esse il domicilio è veramente parte della persona del cittadino stesso.

Or bene, lo domando, quali sono i diritti di un perquirente, di un magistrato qualsivoglia, il quale faccia una perquisizione domiciliare?

Dedurrò le cose che sto per dire dalle disposizioni del Codice di procedura penale, le quali spero non saranno contestate, ma che mi riservo di leggere ove possaro ingenerare qualche dubbio.

Il magistrato, che si accosta a fare una perquisizione domiciliare, ha diritto di essere assistito dalla pubblica forza. Egli prima di entrare nella casa ha diritto di mettervi la forza pubblica alle porte, e di farle custodire acciocchè niuno vi possa entrare, e niuno ne possa uscire.

Entrato nella casa, sempre accompagnato dalla forza pubblica, egli ha facoltà di farsi rimettere le chiavi di tutti gli armadi, e di tutti gli stipi anche i più riposti; ha diritto di metter le mani su tutte le carte, anche le più segrete e recondite; ha diritto di leggerle, di sigillarle e di portarle via dalla casa. Egli ha diritto di intimare a chiunque, ed anche al padrone di casa, di non uscire da una camera in cui si trovi, sotto pena dell'arresto. Egli può vietare ogni atto che gli possa essere sospetto, e di impedire ogni comunicazione fra i membri della famiglia e di questa col suo capo. Egli è padrone di ordinare agli agenti della forza pubblica di perquisire la persona stessa del proprietario della casa, e occorrendo anche di denudarlo.

Ora, o Signori, lo vi domando; un Senatore al quale sieno applicate queste disposizioni, è egli in stato d'arresto secondo lo scopo e secondo il testo dell'art. 37 dello Statuto? In fede vostra come è mai possibile il negarlo? Evidentemente un uomo il quale ha le guardie alla porta, che è stato impedito di passare da una camera all'altra, di fare liberamente ogni atto che meglio gli convenga; il quale è stato impedito anche, occorrendo, di comunicare colla propria famiglia; che è stato perquisito anche personalmente, ed al quale la forza pubblica, ed un atto di violenza alla sua libertà di difesa toglie le cose e gli oggetti più cari e segreti, senza che li possa tutelare, è evidentemente privato della sua libertà finchè dura questo stato, e la sua persona è in vero stato di sequestro (*Interruzione.*)

Pregherai ora il Senato di permettermi soltanto di

concludere su questa questione e di rimandare poi a domani la continuazione della discussione. Io più di tutti vi sono interessato, come il Senato vede, giacchè il signor Relatore della Commissione ha dovuto assentarsi.

Dico adunque che è evidente che un Senatore nel tempo in cui questa operazione si è fatta era in un vero stato di arresto, per cui non si può disconoscere che non solo lo spirito e lo scopo dell'articolo 37, ma anche la lettera stessa sarebbe violata ove la casa di un Senatore fosse perquisita.

Nè si dica che col Senatore di S. Elia non si erano usati tutti codesti rigori. La è questa una cosa affatto accidentale che non può influire sulla questione di massima e di principio.

Allorquando emanò il decreto che mandò farsi una perquisizione domiciliare nella casa del Senatore di S. Elia, questo decreto importava che si avesse il diritto di fare una perquisizione a termini e nei modi prescritti e permessi dal Codice di procedura penale.

È quindi evidente, che il fatto accidentale che il precedente abbia adoperato tutti i mezzi che gli erano permessi o non li abbia adoperati, non entra per nulla nella risoluzione della questione di diritto, che consiste in vedere se la perquisizione domiciliare, in massima, possa essere pernessa a danno di un Senatore del Regno senza violare l'articolo 37 dello Statuto.

Del resto noterò che dalla relazione della Commissione risulta che le guardie sono state poste alla porta della casa del principe di S. Elia; la casa in cui egli dimorava, per quel tempo, era divenuta per lui una prigione; imperocchè da essa egli non avrebbe potuto uscire, chè le guardie glielo avrebbero impedito; e ciò basterebbe per poter affermare che la libertà eragli stata temporaneamente tolta, e che per quel tempo egli era in istato di vero arresto.

Rinnoverò la preghiera al Senato di voler rimandare la discussione a domani, poichè dovrei abusare troppo lungamente, in ora sì tarda, della sua sofferenza....

Presidente. Domani dunque, come già avvertii, il Senato è invitato a raccogliersi al tocco in adunanza privata e allo due in seduta pubblica pel seguito della presente discussione; la parola sarà continuata al signor Senatore Cadorna.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/2).